

Osservazioni sul DDL Regione Liguria 322 del 19 dicembre 2013

“ ORGANIZZAZIONE ED INTERMEDIAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNO TURISTICI”

La disciplina del ddl in oggetto, nella sostanza coincide con la regolamentazione dell'ambito di operatività delle Agenzie di Viaggio disciplinate dalla legge regionale 24 07 1997 n.28 .

A distanza di oltre 15 anni sono mutati il quadro normativo di riferimento, le esigenze e le opportunità dell'utenza rendendo la predetta norma non più rispondente alla situazione attuale.

Nel disegno di legge viene confermato analogamente ad altre Amministrazioni regionali la scelta del regime autorizzatorio all'apertura ed all'esercizio delle agenzie di viaggio.

Una importante novità è rappresentata alla costituzione delle OLTA (On Line Travel Agency)le Agenzie di viaggio che operano sulla rete internet, con particolare attenzione alla tutela degli utenti.

Inoltre il ddl in oggetto si propone di contrastare il diffuso fenomeno dell'esercizio abusivo delle attività di Agenzia di viaggio con il potenziamento dei controlli e la definizione in modo più preciso delle attività ammissibili.

Si formulano le seguenti osservazioni.

Art. 3, commi 2 e 4

Il combinato dei due commi genera confusione sulla definizione di 'pacchetto turistico', elemento fulcro dell'attività delle Agenzie di viaggio e turismo (d'ora innanzi Adv).

Il pacchetto turistico è la prefissata combinazione di almeno due elementi tra 'trasporto', 'alloggio' e 'altri servizi complementari' venduti o offerti ad un prezzo forfettario.

Il problema risiede nell'individuazione della sua durata.

Il comma 2 dell'art. 3 del Ddl rimanda per la definizione di 'pacchetto turistico' a due norme distinte: il DLgs 206/2005 e il DLgs 79/2011. Per il primo occorre che la durata del 'viaggio/pacchetto' sia di almeno 24 ore o contenga almeno un pernottamento; per il secondo non occorre tale requisito di durata essendo sufficiente la prefissata combinazione di due elementi tra i tre indicati.

Si tratta, quindi, di norme in contraddizione richiamate entrambe dal Ddl regionale.

Ma vi è di più: l'art. 3 del DLgs 79/2011 abroga l'art. 84 del DLgs 206/2005, articolo relativo alla definizione di pacchetto turistico. Quindi, il Ddl regionale, oltre a fare confusione nella definizione di pacchetto turistico, fa riferimento ad una norma abrogata.

E non basta: il comma 4 del Ddl dà anche una 'propria' definizione di pacchetto turistico che, per altro, equivale (senza che venga espressamente scritto) a quella dell'abrogato art. 84 del DLgs 206/2005.

Occorre, quindi, anzitutto eliminare i riferimenti a norme abrogate e, soprattutto, decidere se la durata (24h o pernottamento) sia, oppure no, elemento indispensabile per la definizione di 'pacchetto turistico'.

Si fa presente che non si tratta di cosa da poco: ad esempio, senza la necessità dell'elemento tempo, qualunque gita a organizzate oggi da autonoleggi, circoli e parrocchie diventerebbe 'pacchetto turistico' perché conterrebbe il trasporto e il biglietto di ingresso o il pranzo ('servizi complementari'); così ogni gita sulla neve (trasporto + skypass), ogni escursione in un Parco (trasporto + servizio guida), ecc.....

Art. 3, comma 3

Sembrirebbe che il comma 3, se letto in combinazione logica con il comma 5, disciplini le attività esclusive (ossia il cui esercizio è riservato solo a) delle AdV, mentre il comma 5 elenca le attività che anche le AdV possono svolgere (ma non in modo esclusivo).

Se così è, rientrerebbe tra le attività esclusive di AdV 'l'organizzazione e la vendita di escursioni individuali o collettive, di giri città e di trasferimenti da e per porti, aeroporti e stazioni con ogni mezzo di trasporto.....'

Si tratterebbe di un salto nel passato che appare incomprensibile: tali attività, un tempo riservate alle sole AdV vennero liberalizzate dalla L.R. 28/97.

Art. 7, comma 2

L'art. del TULPS indicato in combinazione con l'art. 11 è il 12 e non il 92 come, invece, scritto.

Art. 7, commi 6 e 7

Il problema riguarda l'apertura di sedi secondarie per agenzie con sede principale in altro Stato della UE.

Il Ddl consente l'apertura di sedi secondarie (che, si immagina, coincidano con le ex filiali) subordinandola alla necessità di semplice comunicazione alla Provincia. La denominazione della sede secondaria deve essere uguale a quella principale.

Ora, in Italia non è possibile la coesistenza di due agenzie con denominazione simile o uguale e tale verifica è tra le operazioni propedeutiche al rilascio dell'autorizzazione e viene svolta mediante il sistema Infotrav che prende in considerazione solo le agenzie italiane.

Come si può procedere nel caso di apertura di sede secondaria di agenzia con sede principale all'estero nel caso in cui la denominazione fosse uguale o simile ad altra italiana già esistente?

Non essendoci la necessità di rilascio di autorizzazione, essa, ovviamente, non potrebbe essere rifiutata; neppure sembrerebbe possibile che tale sede secondaria avesse denominazione diversa dalla 'casa madre'....

Art. 7, (richiesta inserimento di nuovo comma)

Dopo il comma 9 si ribadisce la richiesta di un nuovo comma che imponga l'obbligo di comunicazione alla Provincia anche per la chiusura di sede secondaria. Senza tale prescrizione normativa non risulta possibile il monitoraggio (e conseguente aggiornamento di Infotrav) del quadro delle agenzie operanti.

L'inserimento del comma come descritto necessita una corrispondente modifica dell'art. 18 a cui si rimanda.

Art. 7, comma 7, lett. e)

Il Ddl ripristina la necessità del Direttore Tecnico per le sedi secondarie: anche in questo caso si tratta di un ritorno alla vecchia LR 15/86 (ventisette anni fa.....!) abrogata dall'attuale L.R. 28/97.

Si fa presente l'aggravio di costi che la 'novità' produrrebbe in contrasto con ogni logica di risparmio e semplificazione.

Art. 8, comma 1

Viene disposto che la domanda per l'apertura di AdV debba essere inoltrata alla Provincia tramite SUAP: non si comprende se l'interessato deve interagire direttamente con la prima (Provincia) o, al contrario, deve avviare l'iter via SUAP che è di competenza comunale (o, in alcuni casi, delle CCIAA) che poi inoltrerà alla Provincia.

Tale disposto non pare proprio in linea con le necessità di snellimento e sburocrazia.

Con l'inserimento dell'avvio dell'iter via SUAP viene necessariamente coinvolto anche il Comune che non ha competenza alcuna in materia se non quella di inoltrare l'istanza alla Provincia.

Si fa presente che, a differenza di altre tipologie di autorizzazione, quella per Adv è (o, almeno, è stata fin'ora) tra le più semplici: l'unico Ente con cui interloquire è la Provincia che provvede d'ufficio agli accertamenti antimafia e artt. 11 e 12 TULPS nonché alla verifica via Infotrav della regolarità della denominazione proposta.

In altri termini la Provincia funziona già verso il richiedente interessato come SUAP ma non può definirsi tale perché esso è un istituto giuridico ben definito da leggi dello Stato (DLgs. 112/1998, modificato ed integrato dal D.P.R. 160/2010).

Art. 8, comma 1, lett. d)

Torna dopo 27 anni (LR 15/86) la necessità di indicare nell'istanza per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di AdV l'elenco delle attrezzature e la descrizione dell'organizzazione per la gestione dei servizi. Se ne sottolinea l'aspetto anacronistico non a caso abrogato dall'attuale legge.

Art. 8, comma 1, lett. f)

Nuovamente l'errore dell'art. 92 del TULPS anziché 12.

Art. 8, comma 2 (OLTA)

Atteso che tale comma prescrive condizioni aggiuntive rispetto al precedente per il rilascio di autorizzazione alle agenzie on line, è implicito che tra i requisiti da possedere vi sia anche quello relativo ai locali di esercizio; tale prescrizione pare essere assolutamente in contraddizione con la natura organizzativa di tale nuova tipologia di organizzazione.

Art. 9, comma 2

Il comma prova a disciplinare il caso di cessione di azienda per atto tra vivi o mortis causa.

Il Ddl prevede, a differenza di quanto indicato dall'attuale LR 28/97, che sia genericamente sufficiente un non meglio definito 'cambio di titolarità' che dovrebbe essere rilasciato.

Il dettato legislativo attuale (art. 9 della LR 28/97) era (è) chiarissimo e del tutto esaustivo rispetto alle possibili vicende giuridiche che possono riguardare il variare delle condizioni che avevano permesso il rilascio dell'autorizzazione.

Il Ddl complica non poco il quadro, infatti occorre premettere che i casi che possono riguardare il 'cambio di titolarità' di un'azienda sono molteplici e non possono essere normati in modo uniforme.

La variazione di legale rappresentante in una società di capitali (anche a seguito di cessione di quote sociali), ad esempio, non comporta il rilascio di nuova autorizzazione in quanto il soggetto giuridicamente titolare non varia e, quindi, è possibile e doveroso parlare di 'variazione'.

Diverso, ad esempio, è il caso di cessione di azienda tra persone fisiche o giuridiche diverse.

In questo caso non pare possibile parlare genericamente di 'cambio di titolarità' e di conseguente mera variazione dell'autorizzazione essendo, al contrario, necessario il rilascio di nuova autorizzazione il capo al nuovo soggetto che diventa giuridicamente il nuovo titolare dell'azienda ceduta.

Occorre considerare che mentre l'azienda può essere oggetto di cessione, lo stesso non può dirsi per la relativa autorizzazione che viene rilasciata 'ad personam'.

Per quanto sopra, si chiede il mantenimento del dettato normativo attuale (art. 9) che è stato frutto di approfondito esame congiunto (Regione/Province) prima del sul inserimento nella LR 28/97, che ha superato i limiti contenuti nella vecchia LR 15/86 e che è ancora perfettamente chiaro, esaustivo e idoneo alla gestione delle vicende di cui trattasi.

Art. 11, comma 1

Vi è nuovamente il richiamo sia al DLgs 206/2005 e al DLgs 79/2011 che ha abrogato molte parti del primo.

Art. 12, comma 1

Vi è nuovamente il richiamo sia al DLgs 206/2005 e al DLgs 79/2011 che ha abrogato molte parti del primo.

Art. 13, comma 3

Sembrerebbe che il Ddl elimini la necessità di esclusività nel rapporto tra Direttore tecnico e agenzia.

Il altri termini, verrebbe consentito ad un Direttore tecnico di prestare la propria opera per più agenzie, senza indicarne un numero massimo (che si potrebbe anche ipotizzare infinito).

Oltre ad interrogarsi sull'opportunità di mantenere tale necessità (visto che, al limite, potrebbe anche esserci un solo Direttore tecnico per tutte le agenzie liguri se non italiane....), si fa rilevare il contrasto tra la posizione di un Direttore tecnico che operi esclusivamente per una sola agenzia e quella di un Direttore tecnico operante in più agenzie: il primo è legato alla necessità di un rigido vincolo di lavoro a tempo pieno, per il secondo libertà assoluta.

Art. 18

Collegata alla richiesta di inserimento di un nuovo comma dopo il comma 9 dell'art. 7 (vedi sopra), si chiede l'inserimento della sanzione per la mancata comunicazione di chiusura di sede secondaria.

Si esprime parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti sopra indicati.